



Contratto di Assicurazione multirischi per gli impianti fotovoltaici/**Energy**

Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione e il Modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Contratto di Assicurazione multirischi
per gli impianti fotovoltaici/**Energy**



NOTA INFORMATIVA

Energy/Edizione 2-2011

Assicurazione multirischi per gli impianti fotovoltaici/Energy

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A . INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con Assicuratrice Val Piave S.p.A., sede legale in Belluno - Italia - Via Ippolito Caffi, 83 Telefono 0437.938611 - www.valpiave.it – e-mail: valpiave@gruppoitas.it - assicuratricevalpiave@pec.it
Assicuratrice Val Piave S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22/02/63), è iscritta all'albo IVASS delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n° 010 dell'apposito albo IVASS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto ammonta a 28,0 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al capitale sociale e 21 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave Spa è pari al 253%, e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ed il requisito di capitale regolamentare valutati secondo le regole Solvency II.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017.

B . INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto può essere stipulato **CON TACITO RINNOVO** o **A SCADENZA AUTOMATICA**, a scelta del Contraente/Assicurato. La scelta effettuata risulta chiaramente indicata sul frontespizio del contratto.

AVVERTENZA

Se il contratto è stipulato **con tacito rinnovo**, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente (art. 10 delle Condizioni generali di assicurazione).

Se il contratto è stipulato **senza tacito rinnovo** (cioè **a scadenza automatica**), lo stesso cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta

3 . Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il prodotto è rivolto all'assicurazione degli impianti fotovoltaici ed è strutturato in tre Sezioni:

Sezione I – **DANNI DIRETTI (obbligatoria**, eccetto che per le garanzie "Fenomeno elettrico/Guasti macchine" e "Furto" acquistabili singolarmente con sovrappremio)

Sezione II – **DANNI INDIRETTI** (valida se richiamata e se corrisposto relativo premio)

Sezione III - **Responsabilità Civile** (valida se richiamata e se corrisposto relativo premio)

La Sezione I – **DANNI DIRETTI** è strutturata secondo formulazione All Risks, cioè copre tutti i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato eccetto quanto esplicitamente escluso.

Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le esclusioni di polizza e le garanzie aggiuntive operanti qualora richiamate. Si rimanda ai singoli articoli delle Fascicolo delle Condizioni per la regolamentazione delle esclusioni e delle garanzie.

AVVERTENZA

Relativamente a ciascuna Sezione sono previste alcune esclusioni e delimitazioni alle coperture assicurative, elencate nei seguenti articoli del Fascicolo delle Condizioni:

Art. 2 - Esclusioni relative alla Sezione I - DANNI DIRETTI

Art. 3 - Delimitazioni di garanzia relative alla Sezione I - DANNI DIRETTI

Art. 10 - Esclusioni relative alla Sezione II – DANNI INDIRETTI

Art. 11 - Delimitazioni di garanzia relative alla Sezione II – DANNI INDIRETTI

Art. 15 - "Oggetto dell'Assicurazione" Esclusioni relative alla Sezione III - Responsabilità Civile

AVVERTENZA

Qualora siano previsti franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo, gli stessi vengono riportati nella tabella seguente, relativamente alle singole garanzie alle quali si riferiscono.

• **Sezioni I e II – DANNI DIRETTI e DANNI INDIRECTI**

Per Impianti fino a 20Kwp

Art.	Garanzia prestata	Operatività	Franchigia per sinistro (in euro)	Scoperto per sinistro	Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro)
3	Franchigia frontale	Sempre operante	250,00		
3	Eventi atmosferici	Sempre operante		10% con il minimo di 250,00 e con il massimo di 5.000,00	100%
3	Sovraccarico neve	Sempre operante		10% con il minimo di 250,00 e con il massimo di 5.000,00	100%
3	Grandine	Sempre operante		10% con il minimo di 250,00 e con il massimo di 5.000,00	100%
3	Eventi Sociopolitici	Sempre operante		10% con il minimo di 250,00 e con il massimo di 5.000,00	100%
3	Terrorismo	Sempre operante		10% con il minimo di 2.500,00 e con il massimo di 7.500,00	100%
3	Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Sempre operante		10% con il minimo di 2.500,00 e con il massimo di 7.500,00	100%
4.1	Fenomeno elettrico/Guasti macchine	Estensione con sovrappremio		5% col minimo di 250,00 20% in caso di solo danno agli impianti di allarme e di videosorveglianza	50%
4.2	Furto	Estensione con sovrappremio		10% col minimo di 250,00	La partita assicurata per anno assicurativo
9	Danni indiretti	Estensione con sovrappremio	48 ore		90 giorni per sinistro

• **Sezioni I e II – DANNI DIRETTI e DANNI INDIRECTI**

Per Impianti da 20,01Kwp a 500Kwp

Art.	Garanzia prestata	Operatività	Franchigia per sinistro (in euro)	Scoperto per sinistro	Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro)
3	Franchigia frontale	Sempre operante	500,00		
3	Eventi atmosferici	Sempre operante		10% con il	80%

				minimo di 500,00 e con il massimo di 5.000,00	
3	Sovraccarico neve	Sempre operante		10% con il minimo di 500,00 e con il massimo di 5.000,00	80%
3	Grandine	Sempre operante		10% con il minimo di 500,00 e con il massimo di 5.000,00	70% con il massimo di 100.000,00
3	Eventi Sociopolitici	Sempre operante		10% con il minimo di 500,00 e con il massimo di 5.000,00	80%
3	Terrorismo	Sempre operante		10% con il minimo di 5.000,00 e con il massimo di 10.000,00	50%
3	Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Sempre operante		10% con il minimo di 5.000,00 e con il massimo di 10.000,00	50%
4.1	Fenomeno elettrico/Guasti macchine	Estensione con sovrappremio		5% col minimo di 500,00 20% in caso di solo danno agli impianti di allarme e di videosorveglianza	50%
4.2	Furto	Estensione con sovrappremio		10% col minimo di 500,00	La partita assicurata per anno assicurativo
9	Danni indiretti	Estensione con sovrappremio	72 ore		90 giorni per sinistro

• **Sezioni I e II – DANNI DIRETTI e DANNI INDIRETTI**

Per Impianti oltre i 500,01Kwp

Art.	Garanzia prestata	Operatività	Franchigia per sinistro (in euro)	Scoperto per sinistro	Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro)
3	Franchigia frontale	Sempre operante	500,00		
3	Eventi atmosferici	Sempre operante		10% con il minimo di 5.000,00 e con il massimo di 50.000,00	80%
3	Sovraccarico neve	Sempre operante		10% con il minimo di 5.000,00 e con il massimo di 50.000,00	80%
3	Grandine	Sempre operante		10% con il minimo di 5.000,00 e con il massimo di 50.000,00	70% con il massimo di 100.000,00
3	Eventi Sociopolitici	Sempre operante		10% con il minimo di 5.000,00 e con il	80%

				massimo di 50.000,00	
3	Terrorismo	Sempre operante		10% con il minimo di 5.000,00 e con il massimo di 50.000,00	50%
3	Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Sempre operante		10% con il minimo di 5.000,00 e con il massimo di 50.000,00	50%
4.1	Fenomeno elettrico/Guasti macchine	Estensione con sovrappremio		5% col minimo di 500,00 20% in caso di solo danno agli impianti di allarme e di videosorveglianza	50%
4.2	Furto	Estensione con sovrappremio		10% col minimo di 2.500,00	La partita assicurata per anno assicurativo
9	Danni indiretti	Estensione con sovrappremio	72 ore		120 giorni per sinistro

• **Principali Esclusioni Sezione I – DANNI DIRETTI**

Art.	Esclusioni	
2 a) 1)	Impianti o parti di essi in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione	Non derogabile
2 a) 2)	Beni esclusi: linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto	Non derogabile
2 a) 3)	Beni esclusi: pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnali stradali	Non derogabile
2 b) 1)	Danni da furto, rapina, atti di guerra dichiarata e non, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, occupazione di fabbrica ed edifici in genere	Derogabile con sovrappremio per Furto
2 b) 2)	Danni da esplosione, radiazione e contaminazione nucleare	Non derogabile
2 b) 3)	Danni da eruzione vulcanica, maremoto, mareggiata, maree e penetrazione di acqua marina, franamento, cedimento o smottamento del terreno, terremoto	Non derogabile
2 b) 4)	Dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato	Derogabile solamente la colpa grave con apposita clausola
2 b) 5)	Inquinamento e/o contaminazione sia graduale che accidentale	Non derogabile
2 b) 7)	Qualsiasi tipo di danno indiretto	Derogabile con sovrappremio
2 b) 8)	Danni dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato	Non derogabile
2 b) 9)	Danni per cui deve rispondere per legge il costruttore/fornitore e/o manutentore	Non derogabile
2 b) 10)	Danni dovuti a guasti meccanici, elettrici ed elettronici del macchinario	Derogabile con sovrappremio
2 b) 12)	Danni dovuti a mancata e/o anormale manutenzione	Non derogabile
2 b) 14)	Danni da deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento	Non derogabile
2 b) 17)	Danni da difetti di rendimento	Non derogabile
2 b) 21)	Danni da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario ed esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o	Non derogabile

	scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento	
2 b) 25)	Danni da umidità, brina e condensa, stillicidio, infiltrazione, siccità, batteri, muffa, animali e vegetali in genere, contaminazione	Non derogabile
2 b) 26)	Danni dovuti a sovraccarico di neve, qualora i moduli e gli impianti fotovoltaici non siano conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve	Non derogabile

AVVERTENZA

Per la lettura completa delle esclusioni della Sezione I – DANNI DIRETTI si rimanda agli **Artt. 2 e 4** del Fascicolo delle Condizioni.

• **Esclusioni Sezione II – DANNI INDIRECTI**

Art.	Esclusioni	
10	Danni da perdita di profitto conseguenti a prolungamento dell'inattività causato da: <ul style="list-style-type: none"> - serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere; - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività; - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità; - da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti - penali o indennità o multe dovute a terzi; - giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato; - disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. 	Non derogabile
10	Dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato	Derogabile solamente la colpa grave con apposita clausola
10	Danni da atti di guerra dichiarata e non, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, occupazione di fabbrica ed edifici in genere	Non derogabile
10	Danni da difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese	Non derogabile
10	Danni da mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione	Non derogabile

• **Esclusioni Sezione III - Responsabilità Civile verso Terzi**

Art.	Esclusioni	
15	Danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;	Non derogabile
15	Danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;	Non derogabile
15	Danni da furto	Non derogabile
15	Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge	Non derogabile
15	Danni derivanti da Responsabilità Civile professionale	Non derogabile
15	Sono esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile	Non derogabile

Illustrazione meccanismi di limitazione all'indennizzo

FRANCHIGIA FISSA

Parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.

Esempio:

Indennizzo dovuto ai sensi di polizza	€	1.000,00
Franchigia fissa	€	100,00
Indennizzo liquidato	€	900,00

SCOPERTO

Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Esempio:

Indennizzo dovuto ai sensi di polizza	€	1.000,00
Scoperto	€	20%
Indennizzo liquidato	€	800,00

ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, Assicuratrice Val Piave risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro come stabilito dall'art. 8 del Fascicolo delle Condizioni, salvo quanto previsto dall'art. 1 punto 1 e 2.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze di rischio – nullità

AVVERTENZA

Dichiarazioni false o reticenti relative alle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, come previsto dall'art. 1 delle Condizioni generali di assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Assicuratrice Val Piave di ogni aggravamento o diminuzione del rischio come indicato agli artt. 5 e 6 delle Condizioni generali di assicurazione.

Esempio: in corso di contratto viene potenziato l'impianto fotovoltaico aumentando il numero dei pannelli.

6. Premi

Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e il premio può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. La periodicità di pagamento del premio è chiaramente indicata sul frontespizio del contratto.

In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos.

AVVERTENZA

Il premio può essere soggetto a sconti, applicabili dall'intermediario o dall'Impresa per motivi commerciali o di buon andamento tecnico.

7. Rivalse

AVVERTENZA

Assicuratrice Val Piave ha la facoltà di richiedere al terzo responsabile del danno l'importo indennizzato all'Assicurato, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile. L'eventuale rinuncia a tale diritto deve risultare espressamente nel contratto.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

• Diritto di recesso

In caso di **contratto annuale** o **poliennale** le parti hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Nel caso in cui il **contratto poliennale superi i cinque anni**, il Contraente/Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi.

• Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di rischio non corso (art. 8 delle Condizioni generali di assicurazione).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

11. Regime fiscale

Al contratto viene applicata l'imposta sulle assicurazioni del 21,25% e il contributo antirackett pari all'1% sui premi imponibili.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

Il sinistro deve essere denunciato all'agenzia o alla direzione di Assicuratrice Val Piave entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, come stabilito dall'art. 14 delle Condizioni generali di assicurazione. Per quanto concerne la determinazione del danno si fa riferimento agli artt. 5, 6 e 12 del Fascicolo delle Condizioni. Sull'operato dei periti e sulle procedure liquidative si fa riferimento agli artt. 16, 17 e 18 delle Condizioni generali di assicurazione.

13. Reclami

Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:

Assicuratrice Val Piave S.p.A. – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38123 Trento
Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it

I reclami devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
- b) numero della polizza e nominativo del contraente;
- c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo;
- d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma) o fax (06.42.133.745 o 06.42.133.353), allegando copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori" al link "Reclami".

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all'IVASS come sopra specificato e/o di interessare l'Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:

1) **Mediazione finalizzata alla conciliazione**: per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

2) **Negoziazione assistita** finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.

3) **Arbitrato**: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).

Maggiori informazioni in merito sono disponibili su www.gruppoitas.it, nella sezione "Reclami".

14. Arbitrato

AVVERTENZA

Non è previsto arbitrato. In caso di controversie tra le parti è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria.

15. Mediazione

Fermo restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione e alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono soggette al procedimento di mediazione di cui al D. lgs. 04.03.2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione per cui, tra il resto, l'esperimento della procedura di mediazione è condizione necessaria di procedibilità di un'eventuale successiva azione civile avanti la competente Autorità Giudiziaria.

Assicuratrice Val Piave è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



Fabrizio Lorenz
Amministratore Delegato
Assicuratrice Val Piave S.p.A.

GLOSSARIO

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

→ Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
→ Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
→ Contraente	il soggetto che stipula il contratto.
→ Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
→ Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
→ Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
→ Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
→ Società	Assicuratrice Val Piave S.p.A. che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE POLIZZE ENERGY

→ Macchinario	L'impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, trasformatori, cablaggi, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione a servizio dell'impianto (compresi eventuale impianto di videosorveglianza e di allarme).
→ Furto	L'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri, violando la recinzione e le chiusure, qualora previste nelle condizioni di polizza.
→ Primo rischio	La forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
→ Grandine	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
→ Inondazione, alluvione	Fenomeno di esondazione dovuto ad eventi eccezionali non rientranti nella normalità.
→ Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a causa endogena. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Energy

CONDIZIONI GENERALI

Energy / Mod. XENER.0 – edizione 2.2011

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - EDIZIONE 2/2011

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l'assicurazione.

ELEMENTI VARIABILI: Dati e/o parametri presi come base per il calcolo del premio anticipato in via provvisoria e necessari per la regolazione del premio stesso alla fine di ciascuna annualità.

FRANCHIGIA: La parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO: L'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri, violando la recinzione e le chiusure, qualora previste nelle condizioni di polizza.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MACCHINARIO: L'impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, trasformatori, cablaggi, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione a servizio dell'impianto (compresi eventuale impianto di videosorveglianza e di allarme).

POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO: La forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

ADEGUATA RECINZIONE: Recinzione saldamente ancorata al terreno dotata di ingresso chiuso a chiave, atta a presidiare l'impianto.

SCOPERTO: La parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ: Assicuratrice Val Piave S.p.A. che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.

ALLAGAMENTO: Bagnamento dovuto a rottura di impianti idrici, condutture di fluidi, brecce nel tetto e/o nelle pareti.

EVENTI ATMOSFERICI: Fenomeno provocato dal vento e quanto da esso trasportato, pioggia, uragano, tromba d'aria, bufera quando la violenza di detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti posti nelle vicinanze. Convenzionalmente non si considera evento atmosferico la grandine, la neve e l'inondazione, l'alluvione, l'allagamento.

EVENTI SOCIOPOLITICI: Tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici o dolosi, escluso terrorismo e furto.

GRANDINE: Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

INONDAZIONE, ALLUVIONE: Fenomeno di esondazione dovuto ad eventi eccezionali non rientranti nella normalità.

SOVRACCARICO NEVE: Fenomeno di accumulo provocato da precipitazioni nevose, da valanghe e/o slavine.

TERREMOTO: Sismovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a causa endogena. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

TERRORISMO: Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

SEZIONE I DANNI DIRETTI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI E MATERIALI

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore) nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall'art. 2. - Esclusioni e dall'art. 3 – Detrazioni e delimitazioni di garanzia. Si precisa inoltre che il macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. **In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo.**

Si precisa che, **per un periodo massimo di 120 giorni**, la garanzia si intende valere anche per gli impianti installati, ma non ancora collaudati e/o allacciati alla rete del Gestore, ad esclusione degli impianti per i quali sia prestata una garanzia CAR e/o EAR.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì, sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo sottoindicati, le spese necessariamente sostenute per :

- 1) demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro;
- 2) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio – il macchinario assicurato non colpito dal sinistro o parzialmente danneggiato a seguito dello stesso.

Relativamente alle spese di cui ai precedenti punti 1) e 2):

non è operante il disposto di cui all'art. 8 – Assicurazione Parziale e le stesse saranno rimborsate fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di 150.000,00 euro ed entro i limiti indicati all'art.14– Franchigie/scoperti/ limiti di indennizzo, fermo restando il disposto dell'art. 7 delle Condizioni Generali di assicurazione (limite massimo di indennizzo).

Art. 2 – Esclusioni

a) Beni esclusi:

- 1) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- 2) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto;
- 3) pannelli "stand alone" utilizzati ad esempio per l'alimentazione di segnalazioni od illuminazione stradale.

b) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- 1) furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- 2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) eruzione vulcanica, maremoto, mareggiata, maree e penetrazione di acqua marina, franamento, cedimento o smottamento del terreno, terremoto.
- 4) dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- 5) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- 6) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del "macchinario", inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate, nonché confische o requisizioni in genere;
- 7) qualsiasi tipo di danno indiretto;
- 8) difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
- 9) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
- 10) guasti meccanici, elettrici ed elettronici del "macchinario";
- 11) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- 12) mancata e/o anormale manutenzione;
- 13) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;

- 14) **deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;**
- 15) **aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;**
- 16) **asestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "macchinario";**
- 17) **difetti di rendimento;**
- 18) **cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;**
- 19) **lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;**
- 20) **malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM ed altri supporti informatici;**
- 21) **inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario ed esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;**
- 22) **maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;**
- 23) **impiego di esplodenti in genere;**
- 24) **dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;**
- 25) **umidità, brina e condensa, stillicidio, infiltrazione, siccità, batteri, muffa, animali e vegetali in genere, contaminazione;**
- 26) **dovuti a sovraccarico di neve, qualora i moduli e gli impianti fotovoltaici non siano conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.**

Art. 3 – Detrazioni e delimitazioni di garanzia

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro, previa detrazione degli importi specificatamente stabiliti all'Art. 14 – Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

Art. 4 - Condizioni Aggiuntive valide solo se espressamente richiamate e corrisposto il relativo premio

4.1 - Garanzia "Fenomeno Elettrico/Guasti"

A parziale deroga dell'Art. 2 b) punti 10) e 13) – Esclusioni, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da "Fenomeno Elettrico" e "Guasto alle Macchine" al macchinario assicurato, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato.

Sono esclusi i danni:

- **ad ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;**
- **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate.**

Sono altresì esclusi:

i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici del macchinario assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- **controlli di funzionalità;**
- **manutenzione preventiva;**
- **eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;**
- **eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.**

Per quanto concerne i danni "seriali" (intendendosi per tali una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatisi in più anni) derivanti da vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio, gli stessi verranno indennizzati secondo la seguente regola:

1° sinistro: 100% dell'indennizzo

2° sinistro: 75% dell'indennizzo

3° sinistro: 50% dell'indennizzo

4° sinistro: 30% dell'indennizzo

dal 5° sinistro: no indennizzo

Qualora il sinistro non coinvolga l'impianto fotovoltaico, ma esclusivamente gli impianti di allarme e di videosorveglianza, **lo scoperto previsto all'Art.14 - Franchigia/Scoperti/Limiti di indennizzo – si intende elevato dal 5% al 20%.**

4.2 – Furto – a “Primo Rischio”

La Società, a parziale deroga dell'art. 2 b) 1 – Esclusioni, indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto del macchinario assicurato.

E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni:

- **che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato;**
- **che gli edifici sui quali sono installati gli impianti non siano abbandonati.**

Le installazioni a meno di 3 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, dovranno essere provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto:

- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati, avere la testa spaccata o essere resi comunque inutilizzabili;
- tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- dotazione di un chip all'interno dei pannelli che consente il “riconoscimento” dell'inverter;
- sistema antifurto a fibra ottica;
- sistema antifurto di localizzazione GPS.

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

In ogni caso:

- **impianti a terra**
- **installati ad altezza inferiore ai 3 metri con potenza superiore ai 5,00 Kwp**

dovranno essere provvisti di apposita recinzione e, per impianti superiori a 50,00 kwp, di sistemi di videosorveglianza e/o telecontrollo che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio, pena la perdita del diritto all'indennizzo.

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Qualora il furto sia commesso utilizzando, per l'asportazione del macchinario assicurato, veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% anziché del 10% come previsto all'Art. 14 – Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Il valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuto stimando il costo di rimpiazzo delle stesse con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Art. 6 - Assicurazione “valore a nuovo”

Premesso che per “valore a nuovo” s'intende convenzionalmente:

il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dell'art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina:
 - a. l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
 - b. il supplemento d'indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
2. Agli effetti dell'art. 8 - “Assicurazione parziale” e 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora
 - a. la somma assicurata risulti:
 - b. superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
3. inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
4. eguale od inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
5. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si
 - a. terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
6. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per
 - a. ciascun macchinario, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.

7. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo
 - a. secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
8. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto macchinario in stato di attività non assicurato nella forma a "primo rischio".
9. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. 7 - Macchinario in Leasing

Qualora i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Società garantisce i beni medesimi:

- a. per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- b. per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

Art. 8 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte in base a quanto previsto dagli artt. 5) e 6) precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro.

SEZIONE II – DANNI INDIRETTI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI

Art. 9 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione I, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il macchinario stesso è ubicato, sempre che:

- a. tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I;
- b. il macchinario sia collegato alla rete;
- c. il macchinario sia dotato di almeno un sistema di controllo che consenta di rilevare e registrare l'interruzione o la diminuzione della produzione di energia elettrica;

salve le eccezioni di cui ai successivi Artt. 10 – Esclusioni e 11 – Delimitazioni di garanzia.

Art. 10 - Esclusioni

- **La Società non risponde delle perdite di profitto conseguenti a prolungamento dell'inattività derivanti da un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza, causato da:**
- **serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;**
- **mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;**
- **difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;**
- **da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;**

La Società non risponde inoltre di:

- **penali o indennità o multe dovute a terzi;**
- **giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.**

La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- **disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;**
- **revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.**

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- **dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;**
- **atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze**

di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;

- **difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;**
- **mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.**

Art. 11 - Delimitazioni di garanzia

L'assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di **90 (novanta) giorni**, per gli impianti fino a 500,00 KWp e di **120 (centoventi) giorni** per gli impianti oltre i 500,01 KWp al netto della franchigia riportata all'Art. 14 – Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

La decorrenza di tale periodo si intende a partire dal momento del sinistro.

Art. 12 - Determinazione dell'indennizzo

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;

b) Si verifica la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;

c) Si determina la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) (in kWh/g);

Tale valore viene moltiplicato per la somma di c1 e c2 come sotto definiti (in €/kWh):

c1) Il prezzo di vendita al kWh alle ore 24 della data di accadimento del sinistro;

c2) Il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 19.02.07 relativo al Conto Energia, e sue successive modifiche;

d) L'indennizzo complessivo sarà pari al prodotto così ottenuto, moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, fermi la franchigia ed il limite previsti all'Art. 14 – Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'indennizzo come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'indennizzo da parte della Società fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione alla Società dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

Art. 13 - Sospensione dell'assicurazione

In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività.

Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società

NORMA VALIDA PER LE SEZIONI I E II Art. 14 –Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo

Oltre a quanto indicato in alcune specifiche garanzie, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia o dello scoperto, per singolo sinistro e con l'applicazione del limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo di seguito indicati.

Art.	Titolo	Franchigia scoperto	e/o	Limite di indennizzo*
SEZIONE I				
Impianti fino a 20 Kwp				
3	Franchigia frontale	€ 250,00		100%
	Eventi atmosferici	10% min. €. 250,00 e max. €. 5.000,00		
	Sovraccarico neve			
	Grandine			
Eventi Sociopolitici				
	Terrorismo	10% min.€ 2.500,00 e max. €. 7.500,00		
	Inondazioni, alluvioni, allagamenti			
4.1	Fenomeno elettrico / guasti macchine	5% min.€ 250,00	50%	
4.2	Furto	10% min. € 250,00	La partita assicurata per anno assicurativo	
SEZIONE II				
9	Danni indiretti	48 ore	90 giorni per sinistro	

* Qualora il limite di indennizzo sia espresso in percentuale, tale percentuale si intende riferita alla somma assicurata.

Art.	Titolo	Franchigia scoperto	e/o	Limite di indennizzo*
SEZIONE I				
Impianti da 20,01 a 500,00 Kwp				
3	Franchigia frontale	€ 500,00		80%
	Eventi atmosferici	10% min. €. 500,00 e max. €. 5.000,00		
	Sovraccarico neve			
	Grandine		70% con il max di 100.000 €	
Eventi Sociopolitici	80%			
	Terrorismo	10% min.€ 5.000,00 e max. €.10.000,00		
	Inondazioni, alluvioni, allagamenti		50%	
4.1	Fenomeno elettrico / guasti macchine	5% min.€ 500,00	50%	
4.2	Furto	10% min. € 500,00	La partita assicurata per anno assicurativo	
SEZIONE II				
9	Danni indiretti	72 ore	90 giorni per sinistro	

* Qualora il limite di indennizzo sia espresso in percentuale, tale percentuale si intende riferita alla somma assicurata.

Art.	Titolo	Franchigia scoperto	e/o	Limite di indennizzo*
SEZIONE I				
Impianti di potenza superiore a 500,01 Kwp				
3	Franchigia frontale	€ 500,00		
	Eventi atmosferici			80%
	Sovraccarico neve	10% min. € 5.000,00 e max. € 50.000,00		70% con il max di 100.000 €
	Grandine			
	Eventi Sociopolitici			80%
	Terrorismo			50%
	Inondazioni, alluvioni, allagamenti	10% min. € 5.000,00 e max. € 50.000,00		
4.1	Fenomeno elettrico / guasti macchine	5% min. € 500,00		50%
4.2	Furto	10% min. € 2.500,00		La partita assicurata per anno assicurativo
SEZIONE II				
9	Danni indiretti	72 ore		120 giorni per sinistro

* Qualora il limite di indennizzo sia espresso in percentuale, tale percentuale si intende riferita alla somma assicurata.

SEZIONE III – RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 15 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro il massimale stabilito in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e gestione del macchinario assicurato alla Sezione I – Danni Diretti.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione si intende prestata entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate;
2. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
3. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
4. derivanti da attività diverse dalla proprietà e gestione del macchinario assicurato o da Responsabilità Civile professionale;
5. da furto;
6. derivanti da incendio di cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
7. alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
8. sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

Relativamente ai danni a cose di terzi conseguenti ad un sinistro al macchinario assicurato alla Sezione I Danni Diretti e indennizzabile a termini di polizza, l'assicurazione è prestata entro il limite di € 500.000,00. I danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, saranno risarciti entro il limite sopra indicato e fino alla concorrenza di Euro 50.000,00.

Non sono comunque considerati terzi:

- I. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- II. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- III. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell' art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell'ambito della Sezione interessata al sinistro.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 10 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Rinvio alle Norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le Norme di legge.

Art. 13 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose oggetto dell'assicurazione e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
- c) fare, nei cinque giorni successivi, se il sinistro riguarda la garanzia furto o se è presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società ;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 - Mandato dei Periti I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 14 - Obblighi in caso di sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando, escluso per l'assicurazione "primo rischio", il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5) e 6) delle norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali e diretti;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie accessorie e/o aggiuntive richiamate alle singole sezioni.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno, semprechè non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 C.C. e si sia verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse assicurato.

Art. 18 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione e relativamente ai sinistri di cui alle Sezioni I e II, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso. L'obbligazione della Società verrà in essere sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 500.000,00.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 19 – Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento purché l'Assicurato o il Contraente abbiano agito senza dolo o colpa grave.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.